

## **REGOLAMENTO DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE PER I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DELL'ADERENTE**

### **Art. 1 – Oggetto e destinatari**

- 1.1 – Con il presente Regolamento vengono definite, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5 dello Statuto del Fondo, le modalità di adesione e contribuzione al Fondo a favore dei familiari considerati fiscalmente a carico del lavoratore iscritto, a condizione che al momento dell'iscrizione lo stesso risulti regolarmente in servizio presso una delle aziende associate al Fondo.**
- 1.2 - La presente disposizione persegue l'obiettivo di consentire, a favore dei familiari fiscalmente a carico del lavoratore aderente, la costituzione di una propria posizione pensionistica presso il Fondo.**
- 1.3 – In conformità a quanto stabilito dalle Parti Istitutive del Fondo con l'Accordo sottoscritto il 4 aprile 2013, i soggetti destinatari del presente Regolamento vengono individuati, in una prima fase applicativa, nel coniuge non legalmente ed effettivamente separato e nei figli (compresi quelli affidati ed affiliati) che risultino fiscalmente a carico del lavoratore iscritto al Fondo e che abbiano un reddito annuo (al lordo degli oneri deducibili) non superiore alla misura indicata dall'art. 12 del Testo Unico delle imposte sul Reddito – TUIR.**
- 1.4 - L'adesione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico può avvenire in qualsiasi momento con riferimento ai soggetti di cui al comma precedente e con esclusione dei familiari a carico degli aderenti che abbiano maturato i requisiti di legge per usufruire delle prestazioni stabilite nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza. Non possono, inoltre, essere iscritti al Fondo il coniuge o i familiari che risultino iscritti ad altro Fondo negoziale di previdenza complementare.**
- 1.5 - L'aderente che intende avvalersi della facoltà di iscrivere al Fondo i propri familiari a carico deve darne espressa comunicazione scritta al Fondo inviando con PEC o raccomandata A.R., l'apposito Modulo FC1 "Adesione dei familiari fiscalmente a carico" (prelevabile dal sito del Fondo – Sezione Modulistica), debitamente compilato e sottoscritto, allegando:**

⇒ a) lo stato di famiglia;

Alla domanda di adesione deve inoltre essere allegato:

⇒ il modulo FC2 "Contribuzione per i familiari fiscalmente a carico" (prelevabile dal sito del Fondo – Sezione Modulistica) con indicazione dell'importo del primo versamento;

⇒ copia del bonifico bancario effettuato.

L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Fondo del Modulo FC1 "Adesione dei familiari fiscalmente a carico" (prelevabile dal sito del Fondo – Sezione Modulistica).

- 1.6 – La domanda di adesione – Modulo FC1 "Adesione dei familiari fiscalmente a carico"- deve essere sempre sottoscritta dal lavoratore aderente. Per i figli minorenni e quelli maggiorenni per i quali l'autorità giudiziaria abbia accertato la privazione in tutto o in parte di autonomia per provvedere ai propri interessi, la domanda di adesione deve essere sottoscritta dal lavoratore aderente e da chi esercita la legale rappresentanza o tutela del minorenne o incapace, anche se coincidente con il lavoratore aderente. Il familiare maggiorenne e capace è tenuto a sottoscrivere personalmente la domanda di adesione.**
- 1.7 - I familiari fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo, assumono una posizione, distinta da quella del socio lavoratore, per cui possono chiedere di esercitare le prerogative individuali previste dalla legge e dallo Statuto (anticipazioni, cambio comparto di investimento, trasferimento e riscatto), in quanto compatibili con le finalità richiamate al comma 1.2 , nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 4.1. L'adesione al Fondo non è revocabile e perdura fino al raggiungimento dei requisiti richiesti dal sistema pensionistico pubblico, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.1.**
- 1.8 – L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite e si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta al Fondo di ogni variazione successiva intervenuta.**

## **Art. 2 – Contribuzione**

- 2.1 – La misura della contribuzione in favore del familiare fiscalmente a carico è liberamente determinata dal lavoratore aderente, con un versamento minimo in cifra intera e in misura non inferiore a € 100,00 (con multipli di € 50,00 se superiore) per ciascun versamento.**
- 2.2 - Il versamento al Fondo può essere effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario e deve essere ordinato con disponibilità e data valuta fissa per il beneficiario entro il giorno 15 di ciascun mese. Qualora il 15 cadesse di sabato o di giorno festivo si dovrà considerare il giorno feriale successivo.**
- 2.3 - I versamenti dovranno essere effettuati per il tramite di bonifico bancario e vanno accreditati sul conto corrente intestato a:**

**ASTRI – Fondo Pensione, presso SGSS SpA,  
IBAN IT 84 U 03307 01719 000000020181**

**2.4 - A conferma dell'avvenuto versamento ed anche al fine di consentire all'aderente di avvalersi successivamente del riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalle disposizioni vigenti, l'aderente dovrà inviare al Fondo, con PEC o raccomandata A.R, entro 7 giorni dalla effettuazione del bonifico**

- ⇒ **il modulo FC2 “Contribuzione per i familiari fiscalmente a carico”;**
- ⇒ **copia del bonifico bancario, recante la seguente causale “CTFAM + Cognome e nome del familiare + Codice fiscale del familiare a carico + cognome e nome del lavoratore aderente”.**

**2.5 – I contributi versati saranno investiti nel comparto di investimento prescelto nel Modulo FC1 “Adesione dei familiari fiscalmente a carico”, ferma restando la possibilità di variazione del comparto di investimento prevista dall'ordinamento del Fondo; in assenza di specifiche indicazioni, la contribuzione del familiare fiscalmente a carico sarà investita nel Comparto Bilanciato.**

**2.6 - Il mancato invio al Fondo della documentazione di cui agli artt. 1.5 e 2.4 e/o la inesatta o incompleta compilazione della stessa non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti, che sarà possibile investire con il primo valore della quota successivo alla risoluzione delle anomalie riscontrate.**

**2.7 - Le contribuzioni versate entro il 15 del mese saranno valorizzate con assegnazione del valore della quota del mese in cui il Fondo riceve da parte dell'aderente copia della documentazione di cui al precedente punto 2.4, restando inteso che, in caso di invio oltre il termine di 7 giorni sopra indicato, la valorizzazione dei versamenti effettuati avrà luogo con il valore della quota del mese immediatamente successivo.**

**2.8 – I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili, tenuto conto che il valore quota è determinato con cadenza mensile e con riferimento all'ultimo giorno del mese. L'investimento dell'importo versato avviene, pertanto, nel corso del mese immediatamente successivo.**

### **Art. 3 - Perdita dei requisiti di partecipazione**

**3.1 – Il lavoratore che perda i requisiti di partecipazione al Fondo e non conservi la propria posizione non potrà più effettuare versamenti in favore del familiare fiscalmente a carico, fermo restando che quest'ultimo conserva la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione. Qualora il lavoratore perda i requisiti di partecipazione al Fondo ma conservi la propria posizione individuale, potrà continuare a versare contributi in favore del familiare fiscalmente a carico.**

**3.2 – Qualora il lavoratore aderente abbia perso i requisiti di partecipazione al Fondo, il familiare a carico, se maggiorenne e capace di agire, potrà proseguire autonomamente la propria contribuzione anche dopo la perdita della condizione di familiare fiscalmente a carico del lavoratore aderente, dandone preventiva comunicazione al Fondo con il Modulo “FC3 Prosecuzione contribuzione familiare non a carico”, ovvero potrà mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.**

**3.3 - Nel caso di perdita da parte del familiare della qualifica di soggetto fiscalmente a carico, il lavoratore aderente deve darne tempestiva comunicazione al Fondo.**

**Art. 4 – Prerogative individuali dei familiari fiscalmente a carico**

**4.1 – Ai familiari fiscalmente a carico, in qualità di associati al Fondo, si applicano, in quanto compatibili con la finalità della loro iscrizione, le previsioni statutarie e le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali in tema di anticipazioni, cambio del Comparto di investimento, trasferimento e riscatto, salvo le seguenti limitazioni:**

- ⇒ a) **Anticipazioni:** le erogazioni di cui all'art. 13 dello Statuto, in caso di familiare minorenni o incapace, devono essere autorizzate dal giudice tutelare;
- ⇒ b) **Riscatto:** il compimento della maggiore età o la cessazione della condizione di familiare fiscalmente a carico, ovvero il verificarsi di entrambe le condizioni, non consentono il riscatto delle posizioni individuali degli aderenti iscritti come familiari fiscalmente a carico.

**4.2 – Ai suddetti contributi si applica il regime fiscale agevolato di cui all'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo 252/05. Ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai contributi versati nel corso dell'anno, l'iscritto dovrà procedere autonomamente, in sede di denuncia annuale dei redditi, alla loro deduzione entro il limite annuo indicato nel Documento sul regime fiscale per tutti i versamenti effettuati a titolo di previdenza complementare, escluso il Trattamento Fine Rapporto (TFR). A norma dell'art. 8, comma 6, dello stesso Decreto per i lavoratori di prima occupazione in data successiva al 1° gennaio 2007 il limite annuo deducibile può essere elevato così previsto dall'attuale normativa e riportato sul Documento sul regime fiscale. A tali effetti la copia del Modulo FC2 "Contribuzione per i familiari fiscalmente a carico" e della distinta del bonifico bancario effettuato inviati al Fondo costituiscono documentazione fiscalmente idonea per fruire della deduzione. Nel caso in cui i contributi versati nell'anno superino il plafond di deducibilità, la parte eccedente deve essere comunicata al Fondo tramite l'apposito modulo "Comunicazione contributi non dedotti" (prelevabile dal sito del Fondo – Sezione Modulistica). Nel caso previsto dall'art. 3.2 i versamenti volontari effettuati autonomamente dal familiare, maggiorenne e capace di agire, saranno fiscalmente deducibili esclusivamente da parte dello stesso.**

**Art. 5. - Spese**

**5.1 - A copertura per spese amministrative è dovuto al Fondo una quota associativa una tantum di € 30,00 euro e una quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, attualmente fissata in € 18,00 che il Fondo provvederà direttamente a prelevare dalla posizione individuale dell'aderente, a partire dal primo versamento.**

**Art. 6 - Esclusione dal diritto di voto e da cariche associative**

**6.1 - I familiari fiscalmente a carico e quelli non più fiscalmente a carico iscritti al Fondo ai sensi delle disposizioni del presente regolamento non partecipano alla**

**elezione degli Organi del Fondo né possono ricoprire la carica di Delegato all'Assemblea o di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci.**

**Indirizzo ASTRI Fondo Pensione  
Viale Parioli 10  
00197 ROMA**

**Indirizzo PEC : [astrifondopensione@pec.it](mailto:astrifondopensione@pec.it)**

**Indirizzo mail [info@astrifondopensione.com](mailto:info@astrifondopensione.com)**